



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
Settore Gestione e Controllo del Territorio
Tel. 035.623.330 - Fax 035.623.333
www.comune.brembatedisopra.bg.it
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it
territorio@comune.brembatedisopra.bg.it

Prot. interno n. <vedi file .xml>

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) RELATIVA ALLA VARIANTE AL PII EX CAVA DI BREMBATE SOPRA IN VIA XXIV MAGGIO

VERBALE DELLA SECONDA CONFERENZA FINALE DI VALUTAZIONE

Il giorno **ventidue** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventisei**, alle ore 16.30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Brembate di Sopra in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 14 si è tenuta la Seconda Conferenza Finale di Valutazione per la proposta di variante al Piano Integrato d'Intervento ex Cava di Brembate Sopra in via XXIV Maggio come da istanza depositata dalla società Roncelli Costruzioni Srl.

In data 14/10/2025 si era svolta la seconda conferenza di valutazione che si era conclusa dichiarando, a seguito dei pareri delle osservazioni pervenuti, che al momento **“non sussistono al momento elementi sufficienti per esprimere un giudizio, sia esso positivo o negativo, sulla proposta in esame. Conseguentemente, sarà convocata una successiva conferenza di valutazione, previa pubblicazione della documentazione integrativa, una volta che l'Autorità proponente avrà provveduto a integrare la documentazione richiesta, con la quale concludere il confronto e procedere con la valutazione finale. Si specifica che sul portale WEB del SIVAS sarà pubblicato il verbale di conferenza e un parere motivato provvisorio che prolunga il periodo di messa a disposizione della proposta di variante e di tutti i nuovi documenti prodotti.”**

Con avviso in data 02/12/2025 (prot. n. 16225) si è proceduto a mettere a disposizione la documentazione integrata ed aggiornata dall'Autorità Proponente a seguito del parere motivato provvisorio prot. n. 14484 del 28/10/2025 con la quale l'autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente aveva decretato:

1. di disporre il prolungamento della messa a disposizione della documentazione relativa alla Variante al Programma Integrato d'Intervento "ex Cava" di Brembate Sopra, come aggiornata e integrata dall'Autorità Proponente in coerenza con i contributi e le osservazioni pervenute, al fine di consentire una più approfondita disamina degli elaborati necessari nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante;
2. che le consultazioni si ripeteranno dalla nuova data di messa a disposizione della documentazione;
3. di indire una ulteriore conferenza di valutazione al termine del periodo di messa a disposizione di cui sopra.

Si segnala che:

- con nota prot. 72948 del 30/10/2025 acquisita al protocollo comunale n. 14614 del 30/10/2024 la Provincia di Bergamo - Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Paesaggio, che si allega al presente verbale, ha espresso ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e smi e della DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021 e smi, **Screening di incidenza positivo**, in quanto sulla base della documentazione messa a disposizione sul portale regionale SIVAS e della scheda istruttoria allegata, parte integrante del presente provvedimento, è possibile concludere che la Variante al PII relativo al recupero ex Cava di Brembate di Sopra in via XXIV Maggio **non può determinare incidenze significative, ovvero non può pregiudicare il mantenimento dell'integrità dei Siti Rete Natura 2000**. Il parere favorevole è condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni da recepirsi negli elaborati costituenti il PII:
 1. l'attuazione delle misure di mitigazione previste nello Studio "Aspetti paesaggistici – opere a verde" redatto dall'arch. Pirola (Allegati F1 e seguenti) dovrà trovare compiuta e integrale

—
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Protocollo
COPIA CONFERMA ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0001617/2026 del 02/02/2026
Firmatario: CRISTIAN MARIO ROTA



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
Settore Gestione e Controllo del Territorio
Tel. 035.623.330 - Fax 035.623.333
www.comune.brembatedisopra.bg.it
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it
territorio@comune.brembatedisopra.bg.it

trasposizione nella disciplina del PII, esplicitandone l'obbligatorietà, fatta salva la loro rimodulazione planimetrica in funzione di una differente articolazione sia dei corpi di fabbrica che delle superfici pavimentate;

2. prevedere il rispetto anche della C.O. n. 34 (i soggetti posti a dimora saranno sottoposti a manutenzione per un periodo non inferiore ai 3 anni e dovranno essere tempestivamente sostituiti in caso di fallanza) nonché delle n. 8. e n. 33, volte al contrasto alla diffusione di specie alloctone, al fine di tutelare la biodiversità di un contesto delicato quale è il terrazzo morfologico del fiume Brembo e al contempo garantire l'effettiva valenza ecologica delle opere di mitigazione previste;
 3. in coerenza con la disciplina di PGT in materia di Rete Ecologica Comunale (art. 50 delle NTA del Piano delle Regole), la disciplina del PII dovrà prevedere l'attuazione di misure compensative attuative delle progettualità di Arco Verde.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2025 si è proceduto ai sensi dell'art. 13 comma 14bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, alla interpretazione autentica dell'art. 43 del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio dichiarando che *"Il retino avente tratteggio di colore "verde chiaro/verde scuro", inserito all'interno del perimetro "verde oliva" del PII "Piani di recupero ex attività estrattiva di cava", riportato sulla tavola C1NORD del Piano delle Regole, deve riferirsi agli ambiti V2 - AREE VERDI PRIVATE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE, come questo compiutamente definito nello stesso articolo 43 del Piano delle Regole"*.

L'obiettivo della riunione è l'illustrazione del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e della proposta di variante aggiornata a seguito del citato parere motivato prot. n. 14484, con raccolta di nuovi pareri e osservazioni pertinenti.

Partecipano:

- **Ing. Dario Roncelli**, tecnico incaricato dalla società Roncelli Costruzioni srl;
- **Dott. Ermanno Dolci, coadiuvato dal dott. Valerio Bettoni**, della società Arethusa srl consulente di Roncelli Costruzioni Srl;
- **Arch. Claudio Falchetti**, consulente dalla società Roncelli Costruzioni srl;
- **Geom. Cristian Mario Rota** – Responsabile del Settore Gestione e Controllo del Territorio nonché Autorità Procedente
- **Geom. Cavenati Elena** – tecnico comunale;
- **Ing. Carlo Manaresi** – Consulente del Comune di Brembate di Sopra;
- **Sig. Marco Cornago** - Consigliere Delegato all'Urbanistica

Partecipano altresì come esponenti del Pubblico Interessato:

- il Presidente del Comitato "Cittadini Attivi di Brembate di Sopra" dott. Antonio Galizzi
- altri cittadini.

Si evidenzia che sono pervenute le seguenti comunicazioni e contributi da parte degli Enti competenti per la VAS e dagli Enti con specifiche competenze o territorialmente interessati:

	DATA	PROT.	MITTENTE



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169
Settore Gestione e Controllo del Territorio
Tel. 035.623.330 - Fax 035.623.333
www.comune.brembatedisopra.bg.it
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it
territorio@comune.brembatedisopra.bg.it

1	31/10/2025	14722	Fibercop
2	15/01/2026	668	UniAcque
2	15/01/2026	669	Provincia di Bergamo
4	15/01/2026	673	Ufficio d'Ambito Bergamo
5	20/01/2026	929	ARPA Lombardia

Sono altresì pervenuti i seguenti contributi da pubblico interessato all'iter decisionale:

	DATA	PROT.	MITTENTE
1	19/01/2026	807	Comitato cittadini attivi – Brembate di Sopra Galizzi Antonio

Le comunicazioni e i contributi sopra elencati sono riportati in allegato come parte integrante del presente verbale.

L'autorità Procedente avvia la Conferenza di Servizi rammentando che la precedente conferenza, che si era svolta il 14/10/2025, non era stata ritenuta conclusiva in quanto, a seguito dei vari contributi espressi dagli Enti competenti per la VAS e dagli Enti con specifiche competenze o territorialmente interessati, era necessario integrare la documentazione presentata dall'autorità Proponente.

Infatti, la conferenza si era chiusa rilevando che:

- non sussistevano al momento elementi sufficienti per esprimere un giudizio, sia esso positivo o negativo, sulla proposta in esame precisando;
- sarà convocata una successiva conferenza di valutazione, previa pubblicazione della documentazione integrativa, una volta che l'Autorità proponente avrà provveduto a integrare la documentazione richiesta, con la quale concludere il confronto e procedere con la valutazione finale.

Fatte le dovute premesse, si è proceduto all'illustrazione dei pareri pervenuti, già richiamati, precisando che buona parte dei contenuti delle precedenti valutazioni, con particolare riferimento a quelle espresse dalla Provincia con parere acquisito al prot. n. 13332 del 03/10/2025, devono intendersi superati alla luce della documentazione integrativa e aggiornata trasmessa dall'Autorità proponente, nonché dell'interpretazione autentica approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 34 del 26/11/2025.

Con riferimento alla documentazione prodotta dall'Autorità proponente, viene in particolare richiamato l'allegato H – *“Schema sintetico di riscontro alle osservazioni degli Enti”*, mediante il quale è stato fornito puntuale riscontro alle osservazioni formulate dai soggetti competenti.



Terminata l'illustrazione dei pareri acquisiti, viene data la parola al pubblico. Il primo intervento è quello del dott. Antonio Galizzi, nel corso del quale vengono svolti approfondimenti in merito all'osservazione presentata. In tale osservazione, il Comitato evidenzia la collocazione della perimetrazione della fascia P2/M, non soggetta a riporto di materiale, in relazione al progetto proposto dalla società Roncelli.

L'Autorità precedente chiarisce che la proposta progettuale integrata, presentata a fine novembre 2025 e pubblicata sul portale SIVAS, risulta adeguata alle osservazioni pervenute e non prevede alcun riporto di materiale all'interno delle aree classificate P2/M, fatta salva la possibilità di occupazione parziale di tali aree esclusivamente nell'eventualità in cui Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino procedano a una revisione della relativa perimetrazione.

In particolare, viene precisato che:

- il nuovo progetto presentato prevede un quantitativo di riporto pari a circa mc 265.000, rispetto alla richiesta iniziale di circa mc 295.000, in quanto è stata esclusa la possibilità di interessare le aree P2/M;
- nell'ambito della procedura di VAS viene comunque valutata la possibilità, per l'Autorità proponente, di procedere a un riporto complessivo pari a circa mc 295.000, qualora le suddette fasce vengano eventualmente rimodulate dagli Enti competenti.

Il dibattito prosegue con ulteriori interventi da parte del dott. Galizzi e dei cittadini presenti con particolare riferimento a:

- quantità e tipologia di materiale riportato;
- traffico generato dal riporto, emissione di rumori e tempi per il riporto;
- gestione dei percorsi degli automezzi sulla viabilità pubblica (centro di Brembate di Sopra e via XXIV maggio) e privata (via alle cave);
- riduzione degli orti comunali a fronte dell'ampliamento dell'area a parcheggio pubblica;
- compenso del soggetto attuatore al Comune di Brembate di Sopra in merito al riporto;
- incremento della capacità edificatoria del comparto produttivo;
- tipologia di attività che si andrà a insediare al termine del riporto e ulteriore VAS per verificare l'impatto del nuovo insediamento produttivo;
- reperimento parcheggi nuova attività;
- altezza dei futuri edifici rispetto alla via XXIV maggio con la conseguente limitazione delle vedute verso il fiume Brembo;
- il rispetto del progetto paesaggistico redatto dall'arch. Luigino Pirola;
- la perdita di valore degli immobili dei privati ubicati in prossimità dell'area oggetto di riporto.

L'Autorità precedente mette più volte in evidenza che la convenzione attualmente vigente consentirebbe la prosecuzione dell'attività di trattamento degli inerti da parte della ditta; tuttavia, l'Amministrazione comunale ha richiesto la sospensione dell'attività medesima, richiesta alla quale la ditta ha ottemperato. Attività che, oltre al trattamento degli inerti, prevedeva un traffico di mezzi pesanti pari a circa 80/100 autocarri al giorno lungo la via alle cave e non lungo la via XXIV maggio. L'autorità evidenzia infine che il progetto in esame è il risultato di un articolato percorso di negoziazione e contrattazione intercorso tra l'Amministrazione comunale e la proprietà.



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Piazza Papa Giovanni Paolo II - Karol Josef Wojtyla n. 14

24030 Brembate di Sopra (BG)

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

Settore Gestione e Controllo del Territorio

Tel. 035.623.330 - Fax 035.623.333

www.comune.brembatedisopra.bg.it

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

territorio@comune.brembatedisopra.bg.it

L'autorità Procedente evidenza altresì che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., sta dando i propri frutti grazie ai contributi e alle osservazioni pervenute da parte degli enti competenti e dei soggetti privati interessati.

Tali apporti, in particolare anche dei privati, costituiscono un elemento essenziale del processo partecipativo previsto dalla normativa vigente e consentiranno di pervenire all'individuazione della soluzione progettuale più idonea, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità, tutela dell'ambiente, istanze della proprietà e delle volontà dell'Amministrazione Comunale.

Parte integrante del presente verbale i citati pareri che vengono formalmente allegati nonché registrazione audio della seduta depositata agli atti del Comune.

La conferenza si chiude alle ore 17:30.

Brembate di Sopra, 02/02/2026

IL VERBALIZZANTE

Geom. Cristian Mario Rota

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo, *data del protocollo*

Prot. *vedi segnatura xml -09-03/DF*
 Screening_VINCA_VarPII_ExCava_BrembateS_10_25

Spett.le

Comune di Brembate di Sopra
 Settore Gestione e Controllo del Territorio
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

p.c. Settore Pianificazione e Sviluppo
 Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica

E
 COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
 Protocollo
 COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0014614/2025 del 30/10/2025
 Firmatario: SAR/MAZZA

Oggetto: Screening di Incidenza della Variante al PII relativo al recupero dell'ex Cava di Brembate Sopra in via XXIV maggio (codice SIVIC: **SCREE.0331.2025**) ai sensi della D.G.R. 5523/2021.

Con riferimento alla Vs comunicazione prot. 11107 del 20.08.2025 (prot. prov. n. 57024 del 20.08.2025) con la quale è stata comunicata la messa a disposizione della documentazione inerente alla VAS della Variante al PII relativo al recupero dell'ex cava di Brembate di Sopra in via XXIV Maggio (avanzata dalla ditta Roncelli Costruzioni srl), della quale risulta parte integrante il modulo per lo Screening di Incidenza (Allegato F alla DGR 5523/2021), in considerazione dell'**interferenza con il corridoio primario ad elevata antropizzazione “fiume Brembo” della Rete Ecologica Regionale (RER)**;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 23 del 31.01.2024 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01.02.2024 e sino al 31.01.2027;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*” e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che la L.R. n. 86 del 30 novembre 1983 “*Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*” e smi, all'art. 25-bis comma 5 stabilisce che è la Provincia ad effettuare la valutazione di incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione;

Vista la D.G.R. 29 marzo 2021, n. XI/4488 “*Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto*

dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” e smi che stabilisce che prevalutazioni, screening di incidenza e Valutazione di Incidenza si applicano anche per interventi negli elementi di Rete Ecologica laddove la Valutazione di Incidenza sia prevista dalle norme di riferimento;

Vista la D.G.R. 30 dicembre 2009, n.8/10962 “*Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi*” che prevede di evitare come regola generale nuove trasformazione dei suoli in *corridoi regionali primari ad alta antropizzazione*, e in casi di trasformazioni giudicate strategiche che le stesse debbano trovare adeguata motivazione attraverso l’attuazione della procedura di valutazione di incidenza, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 e conseguentemente individuare gli interventi di de-frammentazione sulle aree investite e gli interventi di rinaturazione compensativa;

Dato atto che con nota prot. prov. n. 59335 del 30.09.2025 si è data comunicazione dell'avvio del procedimento di Screening di Incidenza;

Esaminata la seguente documentazione depositata sul portale regionale SIVAS, in particolare:

- Modulo per lo Screening di incidenza, corrispondente all’Allegato F della DGR 4488/2021 e smi;
- Allegato B “Relazione Tecnico illustrativa”;
- Tavola n. 06 “*Progetto planimetrico – sezioni ambientali*”;
- Allegati F1 e seguenti Studio “*Aspetti paesaggistici – opere a verde*” redatto dall’arch. Pirola;

Verificato che, come descritto nella scheda istruttoria allegata (allegato G alla DGR 4488/2021), la Variante del PII, pur collocandosi in corrispondenza di un corridoio primario della Rete Ecologica Regionale (RER), non compromette le connessioni ecologiche che pongono in relazione i siti di Rete Natura 2000, il più vicino dei quali, la ZSC IT2060012 ZSC “Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza”, risulta a una distanza di circa 2,7 km caratterizzata dalla presenza di numerose barriere sia di origine antropica che naturale;

Dato atto, quindi, che nell’istruttoria non è stato necessario considerare le misure di conservazione, gli obiettivi di conservazione di habitat e specie, né lo stato di conservazione di habitat e specie dei siti Rete Natura 2000 e, pertanto, non si è reso necessario chiedere il parere di cui all’art. 25 bis della LR n. 86 del 30 novembre 1983 agli Enti gestori dei Siti Natura 2000;

Rilevato che, come descritto nella scheda istruttoria, le previsioni della Variante non compromettono più in generale il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito all’adeguata conservazione di habitat e specie protette, tuttavia, a livello locale, la riduzione del corridoio ecologico determinata dalla nuova proposta di PII comporta una perdita in termini di elementi di naturalità che necessita di adeguate compensazioni oltre che di mitigazioni;

Preso atto che il proponente dichiara il rispetto delle condizioni d’obbligo di cui all’Allegato D alla DGR 4488/2021 e smi, riportate nell’Allegato F;

Visto l’esito istruttorio riportato nella scheda “Allegato G”, che sulla base della documentazione messa a disposizione conclude che la Variante al PII non comprometterà il mantenimento della funzionalità globale

di Rete Natura 2000, in merito all'adeguata conservazione di habitat e specie protette e non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità di siti Rete Natura 2000, tenuto conto, peraltro, delle misure di mitigazione individuate da integrarsi con misure compensative in coerenza con la disciplina di PGT, fermo restando il loro integrale recepimento nella disciplina del PII;

Si esprime ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e smi e della DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021 e smi, **Screening di incidenza positivo**, in quanto sulla base della documentazione messa a disposizione sul portale regionale SIVAS e della scheda istruttoria allegata, parte integrante del presente provvedimento, è possibile concludere che la Variante al PII relativo al recupero ex Cava di Brembate di Sopra in via XXIV Maggio non può determinare incidenze significative, ovvero non può pregiudicare il mantenimento dell'integrità dei Siti Rete Natura 2000. La riduzione, a livello locale, del corridoio ecologico della RER comporta una perdita in termini di elementi di naturalità che necessita delle seguenti misure di mitigazione e compensazione, che dovranno essere recepite negli elaborati costituenti il PII:

1. l'attuazione delle misure di mitigazione previste nello Studio *“Aspetti paesaggistici – opere a verde”* redatto dall'arch. Pirola (Allegati F1 e seguenti) dovrà trovare compiuta e integrale trasposizione nella disciplina del PII, esplicitandone l'obbligatorietà, fatta salva la loro rimodulazione planimetrica in funzione di una differente articolazione sia dei corpi di fabbrica che delle superfici pavimentate;
2. prevedere il rispetto anche della C.O. n. 34 (*i soggetti posti a dimora saranno sottoposti a manutenzione per un periodo non inferiore ai 3 anni e dovranno essere tempestivamente sostituiti in caso di fallanza*) nonché delle n. 8. e n. 33, volte al contrasto alla diffusione di specie alloctone, al fine di tutelare la biodiversità di un contesto delicato quale è il terrazzo morfologico del fiume Brembo e al contempo garantire l'effettiva valenza ecologica delle opere di mitigazione previste;
3. in coerenza con la disciplina di PGT in materia di Rete Ecologica Comunale (art. 50 delle NTA del Piano delle Regole), la disciplina del PII dovrà prevedere l'attuazione di misure compensative attuative delle progettualità di Arco Verde.

Si ricorda che lo Screening di Incidenza, espresso con il presente parere, la cui validità ha una durata di **5 anni** secondo quanto disposto dalle *“Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza”* (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 303 del 28.12.2019 e recepite nell'allegato A della DGR 4488/2021 e smi), è accertato alla condizione che, in sede di adozione e/o approvazione, non vengano accolte osservazioni che determinino modifiche allo strumento urbanistico tali da comportare la necessità di aggiornare la presente valutazione.

Si invita codesto Comune a recepire gli esiti del presente provvedimento di Screening di incidenza nel parere motivato ambientale.

Ai sensi dell'art. 25-bis, comma 8 ter della Legge Regionale 86/1983 e s.m.i., si dispone la pubblicazione del presente Screening di incidenza sul portale regionale SIVIC.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE

Ing. Sara Mazza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate*

Allegato: scheda istruttoria “Modulo per lo screening di incidenza per il valutatore” (Allegato G della DGR 5523/2021)

Responsabile del procedimento: Arch. Anna Nicotera, tel. 035 387557
Referente per la pratica: Ing. Daniela Finazzi, tel. 035.387525

Spettabile
Comune di Brembate di Sopra
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

Bergamo, 29.08.2025
Prot. 2025-0058266-P

Oggetto: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA PROPOSTA DI VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO EX CAVA DI BREMBATE DI SOPRA IN VIA XXIV MAGGIO - P.TO 5.5 ALLEGATO 1M BIS D.G.R. N. VIII/6240 DEL 27/12/2007 "MODELLO METODOLOGICO PROCEDURALE E ORGANIZZATIVO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI"

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO – FASE DI CONSULTAZIONE CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE (P.TO 5.6 ALLEGATO 1M BIS D.G.R. N. VIII/6240 DEL 27/12/2007

Con riferimento alla vostra comunicazione Vs. Prot.n. 0011107/2025 di pari oggetto, si comunica il rilascio del nulla-osta per quanto di competenza.

Per l'assistenza scavi, coordinamenti oppure nel caso fosse necessario spostare nostri impianti, siete pregati di inserire apposita richiesta sul portale <https://portaleimprese.tim.it/>

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, c'è gradita l'occasione per porgervi distinti saluti.

Field Operations Line Lombardia Centro Est
Donato Luongo

FiberCop S.p.A.

Società con unico socio, Gruppo Optics Holdco – Direzione e Coordinamento Optics Holdco S.r.l.
Sede legale: Via Marco Aurelio, 24 - 20127 Milano
Capitale Sociale € 17.835.900,00 (i.v.)

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di MI MB LO: 11459900962 - REA Milano 2604085
Casella PEC: fibercopspa@pec.fibercop.it

Ghisalba, 15/01/2026

Protocollo: **972/26**

Rif. pratica: **CDS 2026/06** SM/ef (da indicare nelle successive comunicazioni)

Spett.le
 Amministrazione Comunale di
BREMBATE DI SOPRA
 c.a. Ufficio Tecnico
 Piazza Papa Giovanni Paolo II, 14
 24030 – Brembate di Sopra (BG)

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

Spett. le
UFFICIO D'AMBITO
 PROVINCIA DI BERGAMO
 via A. Moretti n. 34 (piazza Veronelli)
 24121 BERGAMO

info@pec.atobergamo.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la proposta di variante al Programma Integrato di Intervento relativo al recupero ex Cava di Brembate di Sopra in via XXIV Maggio - p.to 5.5 allegato 1m bis d.g.r. n. VIII/6240 del 27/12/2007 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi”. Avviso di messa a disposizione del pubblico – Fase di consultazione. Convocazione della seconda seduta conclusiva della conferenza di valutazione (p.to 5.6 allegato 1m bis d.g.r. n. VIII/6240 del 27/12/2007)
PARERE DI MERITO.

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 04.12.2025 Vs. Prot. 0016260/2025 (Ns. Prot. 27676/25 del 04.12.2025) riguardante la Convocazione della CDS in oggetto, con la presente, Uniacque S.p.A., in qualità di gestore del S.I.I. nell'Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo, anticipando che non potremo partecipare in presenza alla CDS per impegni già presi in precedenza, dopo aver esaminato i documenti della messa a disposizione scaricati al seguente link:

<https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/pubblica> (procedimento n. 151180),

fatte salve autorizzazioni, prescrizioni, disposizioni da parte di altri Enti, per quanto di competenza, si esprime

PARERE FAVOREVOLE
condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Premesse

La CDS in oggetto riguarda sostanzialmente il prosieguo dell'iter formale per la Valutazione Ambientale Strategica relativa al procedimento di Variante al Programma Integrato d'Intervento per il recupero ex "Cava di Brembate di Sopra" in via XXIV Maggio.

Visti i contributi pervenuti nell'ambito della seconda CDS, l'Autorità competente d'intesa con l'Autorità precedente ha decretato:

- il prolungamento della messa a disposizione della documentazione relativa alla Variante al Programma Integrato d'Intervento come aggiornata e integrata in coerenza con i contributi e le osservazioni pervenute, al fine di consentire una più approfondita disamina degli elaborati di VAS;
- che le consultazioni si ripeteranno dalla data della nuova messa a disposizione;
- di indire una ulteriore conferenza di valutazione.

Si precisa che, essendo l'oggetto della CDS la valutazione di assoggettabilità alla VAS del progetto di variante al PII per il recupero della ex cava, si rimanda la definizione di tutti gli aspetti di dettaglio legati ai vari aspetti autorizzativi, che dovranno essere necessariamente richiesti dal soggetto attuatore, alle successive fasi di avanzamento del progetto stesso. In questa fase il parere della scrivente è espresso come contributo alla lettura della documentazione messa a disposizione sottolineando aspetti che, a parere della scrivente, dovranno essere approfonditi nell'avanzamento della fase progettuale.

Ciò premesso, alla luce dei precedenti pareri già espressi nel corso delle CDS già espletate e della nuova messa a disposizione della documentazione integrativa, si osserva quanto segue:

- si prende atto del documento denominato "ALLEGATO H – schema sintetico riscontro osservazioni Enti" ed in particolare per quanto attiene alla parte relativa alle osservazioni precise dalla scrivente nelle precedenti CDS e pur concordando sulla parte relativa all'ottemperanza delle normative vigenti intervenute successivamente all'approvazione del PII (come peraltro richiesto nei precedenti pareri) si precisa comunque che nella parte relativa al "parere e considerazioni di VAS" non viene precisato se e come verrà ottemperato il rispetto del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, 2 – che all'art. 6 comma 1 lettera e) che richiede la previsione per i nuovi progetti di edificazione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l'adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonché al fine di accumulare liberamente le acque meteoriche, la realizzazione, dove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di invaso, possibilmente interrate, comunque accessibili solo al personale autorizzato e tali da limitare al massimo l'esposizione di terzi a qualsiasi evento accidentale.
- relativamente all' "ALLEGATO E – Relazione tecnica preliminare del regolamento d'invarianza idraulica" si osserva che nelle premesse viene specificato che le acque meteoriche delle coperture in generale verranno raccolte e "portate al punto di smaltimento o di raccolta per usi particolari" ma non si precisa il tipo di riuso stesso, indicazioni che dovranno essere riportate nelle fasi successive della progettazione;
- sempre nello stesso documento al punto 12) viene precisato che l'intervento non comporterà un aumento dei fabbisogni idrici rispetto all'esistente, si precisa comunque sin da ora che, qualora si rendesse necessario provvedere ad un aumento della disponibilità

idrica a servizio del polo produttivo, tutti gli oneri diretti e connessi saranno a carico del soggetto richiedente;

Considerato quanto sopra ed alla luce della sola documentazione disponibile, con la presente, nel precisare che in relazione al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in questione non si rilevano particolari osservazioni di competenza, preme comunque comunicare quanto di seguito riportato.

Ai fini della redazione dei futuri elaborati progettuali e/o per le successive fasi autorizzative degli interventi si segnala, in linea generale, che:

- L'allacciamento delle aree oggetto di riqualificazione (o parte di esse) al servizio di fognatura/depurazione esistente, potrà essere effettuato solo a seguito della verifica/approvazione degli elaborati progettuali da parte della scrivente, che dovrà altresì valutare la compatibilità dei carichi inquinanti/idraulici che si genereranno all'interno delle suddette aree con la capacità residua dei sistemi fognari/depurativi esistenti. Tale verifica di compatibilità dovrà essere espletata anche in relazione ai nuovi fabbisogni idropotabili rispetto all'infrastruttura acquedottistica esistente.
- La progettazione e la successiva realizzazione di nuove reti fognarie interne private e/o di futura cessione destinate alla raccolta di reflui urbani da recapitare nella pubblica rete di fognatura, dovrà tenere conto delle disposizioni tecniche dettate dal "Regolamento d'Ambito" riferito all'ambito di competenza del Gestore del SII di UniAcque.
- Per quanto riguarda il pubblico servizio di fognatura la realizzazione in sede pubblica degli allacciamenti degli immobili alla fognatura verrà eseguita direttamente dal Gestore del S.I.I.. Inoltre, in relazione a tale servizio si precisa che risulta vietato lo scarico in fognatura di acque di falda ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Regolamento d'Ambito; a tal proposito si fa presente che l'Art. 5, comma 8 del R.R. 06/2019 vieta "lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, nonché di altre eventuali tipologie di reflui eventualmente previste dal regolamento d'ambito [...]".
- La gestione di eventuali interferenze tra le opere in questione e le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato dovrà essere effettuata, durante lo svolgimento dei lavori, in coordinamento con la scrivente in qualità di gestore del SII..
- Gli eventuali scarichi di natura meteorica soggetti alle disposizioni del R.R. 04/2006 e/o di tipo industriale che verranno recapitati in pubblica fognatura, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, dovranno essere preventivamente autorizzati, con esclusione delle acque reflue domestiche ed assimilate1 alle domestiche che sono sempre ammesse nel rispetto delle disposizioni del R.R. n. 6 del 29/03/2019 e nell'osservanza del suddetto "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2019 art. 5 gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere recapitati nella rete fognaria pubblica a servizio di impianti di depurazione nel rispetto delle prescrizioni del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
- La gestione delle acque meteoriche, non soggette alle disposizioni del R.R. 4/06, dovrà essere conforme ai principi di invarianza idraulica ed idrologica disciplinati dalla L.R. n. 4/2016, nonché dal Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 - n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" e s.m.i..

- Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete acquedottistica a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, vengono eseguite dal Gestore del S.I.I., tenuto conto che:
 - nelle zone già servite da rete di distribuzione, il Gestore è tenuto all'erogazione di acqua per uso abitativo e per gli altri usi, a fronte di un versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione. Nel caso in cui non si possano soddisfare le richieste di fornitura in aree già servite da reti di acquedotto in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento, validate in fase di progettazione e verificate con compiti di sorveglianza in fase di realizzazione dal Gestore, sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi medesimi.

A disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni e/o precisazioni in merito alle osservazioni sopra esposte.

Per UniAcque S.p.A.

Dott.ssa SILVIA MADASCHI

Responsabile Lavori Servizi ai Clienti

Referente:

Geom. Emilio Ferri
 via Malpaga, 22 – 24050 Ghisalba (BG)
 Tel. 035 30 70 449 - Email: emilio.ferri@uniacque.bg.it



Provincia di
Bergamo

Settore Pianificazione e Sviluppo

Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Via Sora n. 4 – 24121 Bergamo

Tel. 035/387.288

segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Spett.le

Comune di Brembate di Sopra

p.c. Servizio Ambiente e Paesaggio

p.c. Servizio Rifiuti

p.c. Servizio AUA

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la proposta di variante al Programma Integrato di Intervento relativo al recupero ex Cava di Brembate di Sopra in via XXIV Maggio.

Convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione

Contributo

Con riferimento alla comunicazione registrata al prot. provinciale n. 82825 del 03/12/2025, relativa alla Valutazione Ambientale Strategica in oggetto, si formulano le considerazioni di seguito riportate al fine di offrire il contributo di competenza dello scrivente Ente, in quanto territorialmente interessato.

La Variante al PII prevede la *“riorganizzazione e riqualificazione comparto produttivo Cava di Brembate Sopra”, con ripristino morfologico e recupero ambientale, a completamento e variante del PII vigente con valenza di variante al PGT”*.

Sulla Valutazione Ambientale in oggetto, la Provincia di Bergamo ha già espresso i propri contributi acquisiti al prot. provinciale n. 49887 del 17/07/2025 e n. 66808 del 03/10/2025.

In data 14/10/2025 si è svolta la seconda Conferenza di Valutazione, nel corso della quale è stato dato atto *“che non sussistono al momento elementi sufficienti per esprimere un giudizio, sia esso positivo o negativo, sulla proposta”* e che, conseguentemente, *“sarà convocata una successiva conferenza di valutazione, previa pubblicazione della documentazione integrativa, una volta che l’Autorità proponente avrà provveduto a integrare la documentazione richiesta, con la quale concludere il confronto e procedere con la valutazione finale”*.

Pertanto, la presente istruttoria si limita all'esame dei chiarimenti e delle integrazioni documentali contenuti nella nuova documentazione pubblicata sul portale SIVAS, ad integrazione del contributo già espresso con la nota del 03/10/2025 (prot. prov.le n. 66808).

* Con riferimento alla **destinazione urbanistica del PII vigente** viene richiamata la recente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2025, recante interpretazione autentica dell'art.43 del PdR (*P8 Ambito di recupero ex attività di cava soggetto a pianificazione attuativa previgente*). Tale deliberazione è stata assunta in quanto il Comune ha ravvisato *“la necessità di tutelare la certezza del diritto e garantire l'applicazione uniforme delle previsioni urbanistiche garantendo certezza giuridica nell'attività anche per evitare l'applicazione difforme o incoerente della volontà originaria del Consiglio Comunale”* e *“di chiarire il significato originario della norma senza modificarne il contenuto sostanziale”*.

Con la citata DCC l'art. 43 viene integrato precisando che *«Il rettino avente tratteggio di colore “verde chiaro/verde scuro”, inserito all'interno del perimetro “verde oliva” del PII “Piani di recupero ex attività estrattiva di cava”, riportato sulla tavola C1nord del Piano delle Regole, deve riferirsi agli ambiti V2 - aree verdi private di mitigazione ambientale, come questo compiutamente definito nello stesso articolo 43 del Piano delle Regole»*.

Viene pertanto definita come errore grafico la rappresentazione del PGT che indicava parte del PII tra gli *“ambiti agricoli e di tutela ambientale - E8”*, così riportata anche nell'estratto *PGT vigente* (tavola 03 pubblicata su SIVAS).

Nella planimetria di variante di cui alla tav. 7 l'intero Comparto A viene qualificato come area “*a destinazione produttivo-artigianale-terziario e commerciale di servizio e attività compatibili*”.

Si ricorda al Comune che, ai sensi dell'art.13 comma 14-bis, gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica “*acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)*”.

In merito ai richiami contenuti nel “*Capitolo 4 - il rapporto con le previsioni del PTCP*”, si precisa che, nell’ambito dell’istruttoria svolta in sede di verifica di Compatibilità al PTCP (DGC n. 86 del 22/03/2010), ci si è limitati a riepilogare la distinzione funzionale all’interno descritta nello stesso PII (aree D – aree di lavorazione o deposito materiali; area S3 – viabilità privata e spazi di manovra; aree V2 – aree verdi di mitigazione ambientale, di 31.912 mq, per interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica -impianti arborei; standard da reperire), senza esprimere alcuna valutazione in merito alla loro natura urbanistica. Nella medesima sede è stata esclusivamente prescritta la verifica dei criteri di localizzazione di cui alla DGR 10360/2009 ai fini dell’ammissibilità degli impianti di gestione dei rifiuti nelle aree D.

Rispetto alle implicazioni sul **consumo di suolo**, a pag. 25 della Relazione Illustrativa, viene precisato che le aree V2 del PII vigente sono da ritenersi urbanizzabili in quanto “*su queste ... è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati...*”; per analogia, la medesima classificazione è attribuita alle aree V2/3 individuate dal PII in progetto, pari a mq 22.042.

- * Con riferimento alla **tipologia delle destinazioni insediabili nel comparto A** il RA (revisione novembre 2025) precisa che “*la destinazione urbanistica dell’area viene modificata ed ampliata in variante a produttivo – artigianale - terziaria e commerciale di servizio e attività compatibili*” (pag. 19). La Variante al PII, tuttavia, non procede a una definizione puntuale delle tipologie insediative ammesse. Nella Relazione Tecnica Illustrativa (revisione novembre 2025) viene infatti specificato che “*le destinazioni d’uso degli immobili in progetto, saranno di carattere produttive e/o attività compatibili e verranno definite, d'accordo con il comune, successivamente tenuto conto che la fase di ripristino morfologico ambientale possa durare 7/9 anni. È illogico la puntuale definizione delle destinazioni oggi, in quanto l'economia e il mercato hanno un'evoluzione più veloce della politica e della burocrazia e pertanto per non perdere l'opportunità di insediare aziende ad alto valore aggiunto e occupazionale, sia demandato la valutazione delle ditte da insidiare concordemente con il comune al termine o quasi del recupero della cava e comunque entro la data di efficacia della convenzione urbanistica allegata al PII*”. Vengono però espressamente individuate le seguenti attività non compatibili, ovvero:
 - a) attività per il trattamento e recupero rifiuti e/o inerti;
 - b) medie strutture di vendita;
 - c) tutte le attività che ricadono sotto i dettami del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 e s.m.i. che di conseguenza siano classificate come a Rischio di Incidente Rilevante;
 - d) attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - e) attività di natura logistica con Slp > 5.000 mq;
 - f) discoteche, night clubs, clubs privati;
 - g) luoghi di culto;
 - h) industrie insalubri di I classe di cui all’articolo 216 del T.U.L.L.SS. n. 1265/1934 e ex Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità del 05/09/1994.

Alla luce di tale indeterminatezza la Variante prevede che l’edificazione del Comparto A, da attuarsi mediante SCIA o PdC, debba essere preceduta da procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Al riguardo si ricordano anche gli adempimenti previsti dalla normativa per ambiti che ricadono entro elementi primari della RER.

- * Per quanto riguarda il **Comparto B di proprietà demaniale** viene precisato che la destinazione urbanistica prevista è quella di “*area verde rinaturalizzata*” e le attività ammesse “*consistono nel recupero della quota di materiale classificato rifiuto ivi presente, livellamento dell’area con semina a verde prativo*”.
- * Nella Relazione Geologica Ambientale (Allegato G - revisione 2025) viene sviluppato un confronto tra la tavola IGM 1889 e l’attuale assetto morfologico, al fine di sostenere che “*il progetto previsto mira a ripristinare la scarpata del fiume Brembo riportandola il più vicino possibile alla morfologia originaria*”. La Relazione evidenzia tuttavia che, a seguito di quasi un secolo di attività estrattiva, un ripristino integrale della morfologia originaria risulta di difficile realizzazione, anche in considerazione del fatto che “*la morfologia è stata sicuramente influenzata anche dall’attività del fiume Brembo*”, ma descrivendo che “*al termine del progetto ci sarà quindi il ripristino della scarpata originaria nell’area più a sud dell’ambito, mentre nell’area a nord resterà una morfologia coerente con quanto attualmente presente, autorizzata anche dal PII vigente e dalla rispettiva autorizzazione paesaggistica*”.

- * L'aggiornamento degli elaborati pubblicati su SIVAS contiene una accurata sovrapposizione tra il PII e la pianificazione sovraordinata PAI/PGRA, dalla quale emerge quanto segue:

- il comparto A risulta esterno alla Fascia B del PAI ed è parzialmente ricompresa nella Fascia C¹;
- il comparto A ricade in gran parte in *“aree interessate da alluvioni rare P1”*, la cui disciplina è definita dall'art. 31 delle NTA del PAI;
- una porzione marginale del comparto A ricade in ambito P2/M del PGRA, ambito che, sotto il profilo normativo, è assimilabile alla Fascia B;
- una limitata area posta a sud risulta ricompresa nelle *“aree interessate da alluvioni frequenti P3”*; tale porzione, tuttavia, è esterna alle aree di intervento e collocata al di fuori del perimetro recintato.

Nella Relazione Geologica Ambientale viene tuttavia evidenziata un'incoerenza tra la delimitazione dalla fascia P2/M individuata nel PGRA e l'attuale assetto morfologico dei luoghi, nonché rispetto agli studi idraulici/morfologici elaborati dalla Autorità di Bacino.

Viene però correttamente precisato che, in assenza di un aggiornamento delle fasce PGRA, da parte dell'autorità competente, vige l'attuale disciplina sovraordinata.



Viene quindi indicato che *“ad oggi, verrà approvata la variante che prevede il riporto di 265.000 mc circa, con il rimodellamento morfologico che riguarderà solamente le aree attualmente esterne ai vincoli dati dal PGRA”*, escludendo le porzioni attualmente comprese nella fascia P2/M del PGRA. Alla luce di tale esclusione, il quantitativo di materiale di riporto necessario per la sistemazione morfologica dell'area è stato rideterminato in **265.000 mc**, comprensivo del volume già presente sul sito e oggetto di trattamento (circa **29.000 mc**).

La nuova documentazione presente su SIVAS ipotizza, tuttavia, la possibilità di estendere gli interventi di rimodellamento all'intero comparto A, subordinatamente al riconoscimento di una variante al PGRA entro cinque anni dall'approvazione del PII e al conseguimento di un successivo Permesso di Costruire, con conseguente incremento delle aree e dei volumi di riporto.

Il Rapporto Ambientale (RA) precisa che l'analisi degli impatti della variante è stata condotta in via cautelativa e preventiva, considerando anche l'ipotesi di modifica delle fasce PGRA e, conseguentemente, un apporto aggiuntivo di circa **30.000 mc** di materiale, per una volumetria complessiva pari a circa **295.000 mc**. Nell'elaborato n. 06 sono rappresentate entrambe le configurazioni progettuali.

Si osserva che, allo stato attuale, non è possibile effettuare una valutazione completa della seconda ipotesi, in quanto essa è subordinata all'effettiva modifica del PGRA, la cui definizione delle fasce di esondazione (in particolare della Fascia B) si basa su un insieme articolato di criteri e non esclusivamente sulla quota altimetrica del terreno.

- Viene rideterminata la superficie di ampliamento del parcheggio pubblico esistente di competenza della variante al PII (P3), ora pari a 845 mq destinata alla realizzazione di n. 32 stalli per autoveicoli e n.8 stalli per motocicli.
- Non risulta univoca l'indicazione relativa al **progetto del verde** redatto dallo Studio Architettura Paesaggio di Luigino Pirola: in alcuni passaggi della documentazione le relative indicazioni sono qualificate come *“vincolanti e prescriptive”*, mentre in altri sembrano ammettere modifiche in corso d'opera. Considerato inoltre quanto riportato nella bozza di Convenzione – secondo cui *“ogni modifica sostanziale alle opere di urbanizzazione o al progetto del prof. Arch. Luigino Pirola deve essere preventivamente*

¹ Facendo riferimento alle fasce PAI rideterminate dal Comune ai sensi dell'art. 27 comma 3 delle NDA del PAI in occasione dell'approvazione del PII, recepite nel recente aggiornamento della Componente Geologica del PGT per il quale il competente ufficio regionale ha espresso il parere Z1.2025.0021152 del 20/06/2025.

autorizzata dal Comune”, senza tuttavia specificare i criteri in base ai quali una modifica debba essere qualificata come sostanziale – **si evidenzia la necessità di recepire espressamente, sia nella Convenzione sia nella disciplina generale del PII, gli esiti dello Screening di Incidenza (prot. prov. n. 72948 del 30/10/2025), cui si rinvia integralmente, compresa l’attuazione delle misure compensative ivi previste.** Tali esiti, allo stato attuale, non risultano infatti richiamati nella documentazione aggiornata e, conseguentemente, non risultano ancora recepiti negli elaborati costituenti il PII.

- * La documentazione risulta integrata con la **Relazione Forestale** a firma del Dott. Stefano D’Adda. Con riferimento alle valutazioni in essa contenute – in particolare circa la larghezza insufficiente dell’area per la qualificazione a bosco, nonché la discordanza sotto il profilo tipologico che conduce a concludere che *“il soprassuolo è privo di forme di governo forestale”* - e in relazione alla valutazione degli interventi mitigativi proposti (realizzazione di un nuovo piccolo bosco, aggiuntivo rispetto alle opere di inserimento e mitigazione paesaggistica e ambientale, localizzato nella porzione più settentrionale dell’ambito per una superficie di circa 3.000 mq), si rinvia alla competenza forestale in capo agli Uffici Territoriali Regionali (UTR) della Regione Lombardia, come peraltro indicato nella medesima Relazione Forestale.
- * Con riferimento al richiamo, mantenuto nella documentazione integrativa, circa la sua individuazione quale **ambito di rigenerazione** ai sensi della DCC n. 32 del 27/09/2021, si ribadisce quanto già precedentemente segnalato, in quanto tale qualificazione non risulta confermata nel PGT adottato, per il quale è stata espressa compatibilità al PTCP con DP n. 293 del 29/10/2025.
- * Per quanto riguarda la **fattibilità geologica e idrogeologica** della proposta di variante, la Relazione Geologica Ambientale (revisione novembre 2025) è stata aggiornata riferendosi alla Componente Geologica adottata con DCC n. 15 del 25/06/2025 e precisando gli approfondimenti in essa richiesti *“consistono in una relazione geologica, rappresentata dalla presente, e da un’indagine geotecnica che verrà svolta nel corso dell’approvazione del progetto attuativo”*. Nella stessa relazione viene evidenziato *“che non sussiste il rischio idraulico dato sulle scarpate di riporto in quanto il progetto prevede di mantenere le aree oggetto di riporto di materiale esternamente alla fascia B del PAI e all’area P2/M del PGRA che determinano le aree a rischio di esondazione e, inoltre, la quasi totalità area del PII si colloca ad un’area superiore alla quota idrica con TR 200”* (pag. 32).

Viene effettuata una verifica di stabilità sulla sezione ritenuta potenzialmente più critica, ipotizzando l’utilizzo di terre rinforzate; tuttavia, la Relazione precisa che tale soluzione costituisce *“una possibile ipotesi minima per garantire la stabilità del fronte”* e non rappresenta il progetto attuativo definitivo, rinviando *“alla fase successiva di progettazione e autorizzazione ai fini di una definizione maggiormente dettagliata”*.

Rimane comunque prioritario, considerato il contesto ambientale in cui si inserisce, l’impiego di tipologie costruttive che consentano il rinverdimento delle scarpate, al fine di garantire un adeguato inserimento paesaggistico ed ambientale dell’intervento.

Si segnala infine che lo **Schema di Asseverazione** di cui alla DGR n. XI/6314/2022, pubblicato su SIVAS, non risulta sottoscritto dall’estensore del progetto urbanistico né dal responsabile dell’ufficio comunale competente. Non risulta inoltre corredata da una tabella di raffronto tra le previsioni della variante e la carta di fattibilità geologica del PGT.

Si riportano di seguito i pareri espressi dai servizi provinciali in merito alle nuove precisazioni presenti nella documentazione resa disponibile su SIVAS, richiamando comunque anche i contributi già presenti nella nota n. 66808 del 03/10/2025.

- * Il **Settore Ambiente – Servizio Autorizzazione Unica** Ambientale ha osservato quanto segue per gli aspetti di competenza:

Il progetto presentato distingue l’area di intervento in due differenti comparti:

- Comparto A, proprietà del richiedente Roncelli Costruzioni SRL, in cui, verrà tra le altre cose realizzata una zona a carattere produttivo e/o attività compatibili;
- Comparto B, area di proprietà demaniale, per cui è previsto un intervento di ripristino morfologico dei luoghi a verde inerbito;

Si prende atto dell’intenzione della Ditta di voler richiedere un’Autorizzazione Unica Ambientale per l’autorizzazione delle emissioni in atmosfera che verranno generate durante la fase di cantiere.

Le stesse saranno pertanto valutate nell’ambito della relativa istruttoria.

Con riferimento alle opere che verranno realizzate nel comparto A e, più nel dettaglio, al futuro insediamento di attività produttive, visto quanto riportato nell'Allegato B – *Relazione tecnica illustrativa datata novembre 2025*, e rilevato che la Ditta specifica che le destinazioni d'uso degli immobili saranno di carattere produttivo e/o attività compatibili, ma che verranno definite in accordo con il Comune al termine o quasi del recupero della cava, si rimanda a future valutazioni circa la necessità di richiedere o meno il rilascio di un'eventuale Autorizzazione Unica Ambientale per uno o più titoli abilitativi.

Tuttavia, considerando che le attività potrebbero potenzialmente essere soggetta alle disposizioni del R.R. 04/2006 (*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*), si ritiene opportuno suggerire all'Azienda già sin d'ora di realizzare gli edifici predisponendo una rete di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali separata da quella delle coperture così come previsto dall'art. 5 comma 3 del Regolamento stesso.

Si ricorda inoltre che, qualora l'attività dovesse risultare soggetta alle disposizioni del sopracitato Regolamento, le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree eterne dovranno essere sottoposte a trattamenti adeguati e necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scarico e dovrà essere valutato il recapito più opportuno sulla base dell'ordine preferenziale di cui all'art. 7 comma 1 del regolamento.

- * Il **Settore Ambiente – Servizio Rifiuti** avendo visionato i documenti nuovi/aggiornati, datati novembre 2025, disponibili sul sito regionale SIVAS² e richiamando anche i precedenti contributi³ ha espresso il seguente contributo:

Dalla documentazione aggiornata visionata, in particolare i documenti: *Sintesi non tecnica, Rapporto Ambientale, Allegato B – Relazione Tecnica Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I., Allegato G – Relazione Geologica Ambientale, Allegato H – Schema Sintetico Riscontro Osservazione Enti*, per gli aspetti di competenza, si rileva quanto segue.

A pag. 25 dell'Allegato B aggiornato a novembre 2025 è indicato quanto segue: “*dalla lettura delle NTA vigenti che le intere aree dei compatti A e B sono sicuramente aree consumate a destinazione produttiva.*”.

A pag. 30 del medesimo documento è indicato quanto segue: “*La destinazione urbanistica del comparto B, di proprietà demaniale, sarà “area verde rinaturalizzata”. Le attività da svolgere consistono nel recupero della quota di materiale classificato rifiuto ivi presente, livellamento dell'area con semina a verde prativo*”.

È confermato l'intervento di trattamento *in loco* del “*rifiuto non pericoloso*” classificato come “*rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione*” a cui è stato attribuito un codice EER 17.09.04 previa acquisizione dell'autorizzazione provinciale, con una campagna di recupero R5, così come definite dall'Allegato C della parte IV del D.Lgs 152/06, con impianto mobile da parte di Ditta autorizzata ed iscritta all'Albo Gestori Rifiuti ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e la trasformazione dello stesso in M.P.S. (Materia Prima Secondaria). Tale materiale potrà essere utilizzato per il recupero ambientale e rimodellamento dell'area secondo un progetto che garantisca la stabilità morfologica dei luoghi.

È specificato che l'intervento di recupero del materiale presente *in situ* sopra descritto avverrà in via prioritaria rispetto alle altre opere previste, con partenza prevista appena ricevute le autorizzazioni necessarie e con una durata che, come detto, non supererà i 90 giorni.

Gli interventi di recupero in progetto consistono in:

- *recupero ambientale dell'area di proprietà comparto A per un'estensione di circa 53.922,00 mq la cui superficie fondiaria al netto della nuova aree a verde pubblico (area belvedere) risulta di (53.922,00 mq – 1.880 mq) 52.042 mq rispetto all'intero comparto che assomma a circa 77.300 mq (...) che si riconfigura come ripristino di una morfologia dei luoghi che riprende quella originaria e la riporta ad una condizione maggiormente naturaliforme, comportando il riporto di circa 265.000 mc, al fine di ottenere un rimodellamento morfologico che non interesserà le aree interne all'area P2 del PGRA.*
Viene prevista inoltre una seconda ipotesi, con un possibile incremento della volumetria di riporto di ulteriori 30.000 mc circa (raggiungendo i 295.000 mc indicati nella documentazione precedentemente

² *Sintesi non tecnica; Rapporto Ambientale; Allegato A – Schema della Convenzione; Allegato B – Relazione Tecnica Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I.; Allegato C – Computo Metrico; Allegato E – Relazione Tecnica Preliminare del Regolamento d'Invarianza Idraulica; Allegato G – Relazione Geologica Ambientale; Allegato H – Schema Sintetico Riscontro Osservazione Enti; Allegato I – Relazione Forestale; Allegato J – schema-asseverazione-dgr-6314-2022; Tavole 03, 06, 07, 08, 10.*

³ Integralmente richiamati nelle note precedentemente trasmesse in data 17/07/2025 (prot. prov.le n. 49887) e 03/10/2025 (prot. prov.le 66808).

visionata – n.d.r.), attuabile in futuro con PdC e solo in caso di modifica alle aree PGRA entro i 5 anni dall’approvazione della variante, ai sensi delle NTA del PII.

A tal fine, si prevede l’utilizzo, in aggiunta ai 29.000 mc di materiale trattato e recuperato, dei seguenti materiali:

- **SOTTOPRODOTTI**, articolo 184-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.⁽¹⁾ (materiale di recupero);
- **TERRE E ROCCE DA SCAVO**, Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120⁽¹⁾ (materiale di recupero);
- **MATERIE PRIME SECONDE** (cosiddette MPS), punto 7.31 bis, Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 ss.mm.ii.⁽¹⁾ (materiale di recupero);
- **MATERIALI CHE HANNO CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO** (cosiddetti EoW):
 - articolo 184-ter, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.⁽¹⁾ (materiale di recupero);
 - D.g.r. 13 settembre 2021 - n. XI/5224⁽²⁾;
 - D.g.r. 12 aprile 2023 - n. XII/134⁽³⁾;
 - D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6071⁽³⁾;
- **MATERIALI LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI (MISTI CEMENTATI E CALCESTRUZZI)** realizzati anche con materiali di recupero (non indicati nella documentazione precedentemente visionata – n.d.r.)

⁽¹⁾ Potranno essere utilizzati, in base alla destinazione urbanistica dell’area, materiali conformi alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. “Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare” colonna B “Siti ad uso commerciale e industriale” nelle aree V2/3 – AREE VERDI PRIVATE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE e nelle aree D6 – AREE DI PERTINENZA COMPRESA IMPRONTA NUOVI EDIFICI. Nell’area destinata al Belvedere (V1/3), che sarà poi restituita al Comune, verrà utilizzato materiale in colonna A “Siti ad uso residenziale e verde pubblico” (in precedenza per l’area Belvedere era previsto solo uno strato superficiale con materiale in colonna A – n.d.r.).

⁽²⁾ Estratto dalla D.g.r. 13 settembre 2021 - n. XI/5224:

5. Scheda analitica per ciascun utilizzo tipico Gli aggregati ottenuti dalla scoria nera sono validamente utilizzati per la costruzione di sottofondi stradali non legati come regolamentata nel “Capitolato speciale d’appalto tipo per lavori stradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’esperienza tecnica di utilizzo della scoria nera da forno elettrico in Italia è già consolidata nell’impiego per sottofondi stradali. Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformità al Regolamento Europeo 305/2011, e ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante le conformità all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242.” (nota non presente nella documentazione precedentemente visionata – n.d.r.).

⁽³⁾ Estratto dalla D.g.r. 12 aprile 2023 - n. XII/134 e dalla D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6071:

Scheda imprese di destinazione 6 - Sottofondi e rilevati stradali

Il materiale per i sottofondi e i rilevati stradali è sostanzialmente un riempitivo che deve dare delle garanzie di stabilità. Attualmente alcuni materiali di scarto di fonderia (terre/sabbie, fini di terre, scorie di fusione) possono essere utilizzati per questo impiego. Per classificare terre/sabbie la norma tecnica di riferimento utilizzabile è la norma UNI EN 16907:2019 – Parte 2 (nota non presente nella documentazione precedentemente visionata – n.d.r.).

SEZIONE TIPO DI RIEMPIMENTO




FIGURA 7A: Sezione tipo dei materiali utilizzati per il riempimento differenziato per limiti da rispettare.

Le tipologie di opere realizzabili con i materiali di recupero sono le seguenti:

- *riempimento/ripristino morfologico della colmata con materiale non legato;*
- *realizzazione del corpo di rilevati con materiale non legato;*
- *realizzazione di strati accessori con funzione anticapillare, antigelo, drenante con materiale slegato;*
- *realizzazione di sottofondi e fondazioni per opere stradali con materiale non legato o legato (misti cementati, conglomerati cementizi);*
- *realizzazione di strati di fondazione e sottofondazione, opere edili in genere, riempimenti nelle aree di inviluppo edificatorie / piazzali, effettuate con materiale non legato o legato (misti cementati, conglomerati cementizi) (da riempimenti in poi sono opere non indicate nella documentazione precedentemente visionata – n.d.r.);*
- *realizzazione di strutture edili con calcestruzzo (opere non indicate nella documentazione precedentemente visionata – n.d.r.);*
- *i materiali di recupero prodotti ai sensi delle richiamate DGR (vedi punto D) impiegati in modalità non legata saranno utilizzati esclusivamente per la costruzione di sottofondi e rilevati stradali al fine di fornire il cantiere di idonea viabilità per operare in sicurezza con i mezzi operativi, nella fase di realizzazione del ripristino morfologico e recupero ambientale (indicazione non presente nella documentazione precedentemente visionata – n.d.r.).*

Al fine di garantire la stabilità del manufatto in relazione alle caratteristiche geotecniche del materiale riportato ed alla morfologia finale dei luoghi si potranno utilizzare, per il rinforzo delle scarpate di raccordo, “terre rinforzate” che consentono il rinverdimento e quindi il miglior inserimento ambientale dell’intervento;

- *recupero ambientale dell’area di proprietà demaniale comparto B, mappale numero 5681 foglio 2, affrontando i principali aspetti connessi alla presenza del deposito, in parte qualificato come rifiuto con un intervento di ripristino morfologico dei luoghi e ripristinato a verde inerbito (...).*

È ribadito che durante le operazioni di riempimento che avverranno per fasi progressive, saranno utilizzati: macchine movimento terra; impianti mobili per la riduzione volumetrica e la selezione del materiale con lavorazioni a secco per l’eventuale recupero e riutilizzo come sottoprodotti delle frazioni grossolane sabbioso-ghiaiose; infrastrutture attualmente presenti nell’area, quali la pesa e l’edificio degli uffici.

Tali attività saranno soggette ad acquisizione di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per quanto concerne le emissioni in atmosfera.

È ribadito che durante le operazioni di riempimento che avverranno per fasi progressive, saranno utilizzati: macchine movimento terra; impianti mobili per la riduzione volumetrica e la selezione del materiale con lavorazioni a secco per l’eventuale recupero e riutilizzo come sottoprodotti delle frazioni grossolane sabbioso-ghiaiose; infrastrutture attualmente presenti nell’area, quali la pesa e l’edificio degli uffici.

Tali attività saranno soggette ad acquisizione di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per quanto concerne le emissioni in atmosfera.

È confermata la durata dell’intervento di 10 anni.

Nell’Allegato G – Relazione Geologica Ambientale aggiornata:

- è indicato che *“In un recente passato nel settore nord dell’area in corrispondenza dei mappali n. 358 e 5681 del foglio 2 censuario Brembate Sopra, per una superficie di circa mq 8.827 e per un volume di circa mc 60.000 (vedasi fig. 6B e documentazione fotografica) è stato depositato materiale esterno oggetto di specifica indagine ambientale, mediante indagini dirette con prelievo di campioni ed analisi chimico/fisiche condotte in contraddittorio con ARPA dipartimento di Bergamo, oggetto di una relazione dettagliata a cui si rimanda.*

In sintesi, tale indagine ha evidenziato la presenza di “un terreno di riporto da sabbioso-ghiaioso a prevalentemente limoso con frammenti rocciosi mischiati a frammenti di laterizi e macerie eterogenee in quantità variabile”. Localmente è stata individuata una cospicua presenza di “materiale vegetale” (legname).

Le analisi chimico fisiche hanno evidenziato superamenti della colonna A “siti a verde pubblico, privato e residenziale” della Tab. 1 All. 5 della Parte IV del D.Lgs 152/06.

I superamenti che coinvolgono soprattutto la parte superficiale del deposito hanno riguardato per lo più parametri appartenenti al gruppo degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) ed agli idrocarburi C>12. Più raro il superamento di alcuni metalli quali Zinco e Carbonio.

Tutti i campioni di terreno di riporto analizzato e sottoposto al test di cessione come previsto del D.M. 5/02/98 si sono rilevati conformi al limite tabellare di legge previsti dalla tab. 2 “acque sotterranee” dell’allegato 5 della parte IV del D.Lgs 152/06.

I campioni di terreno sui quali è stata eseguita un'analisi di caratterizzazione del rifiuto sono stati definiti "rifiuti misti" da attività di costruzione e demolizione "con attivazione del codice EER 17.09.04 e classificati come "rifiuti non pericolosi".

Come concordato con gli Enti tale materiale, illecitamente conferito per mc 29.000, necessita di trattamenti ai fini della perdita della qualifica di rifiuto.

Inoltre, nell'ambito dell'indagine ambientale svolta sul materiale sopra descritto sono stati effettuati prelievi di campioni del terreno dell'area, con l'esecuzione di nove trincee (da T1 a T9) e cinque sondaggi a carotaggio continuo (da S1 a S5), collocate come da planimetria sottostante.




Figura 6A: Posizione dei sondaggi e trincee svolte per le indagini ambientali sul terreno dell'area.



FIGURA 6B: Localizzazione deposito materiale esterno

Anche nei campioni prelevati sul terreno le analisi chimico fisiche hanno evidenziato superamenti solo della colonna A "siti a verde pubblico, privato e residenziale" della Tab. 1 All. 5 della Parte IV del D.Lgs 152/06, perlopiù concentrati nel primo metro analizzato. (...)"

- sono dettagliate le modalità con cui è stata valutata la stabilità globale dell'intero pendio, la stabilità locale di ciascun gradone del pendio sia oggetto d'intervento che naturale, ricercando la superficie di scivolamento con il Fattore di sicurezza più basso.

Dall'Allegato C – Computo Metrico aggiornato si rileva, tra l'altro, che è previsto di conferire ad impianti autorizzati circa 2.595.368 kg di terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504) derivanti dalle opere di Scavi/demolizioni/massicciata; dalle trincee per la rete fognaria e dalle opere per l'Illuminazione parcheggio e circa 23.590 kg di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) dalle opere per lo Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio e per il Parapetto di conglomerato cementizio.

Si riporta quanto indicato nell'Allegato H – Schema Sintetico Riscontro Osservazione Enti in riferimento al contributo resto dallo scrivente Servizio in data 30.09.2025.

OGGETTO E CONTENUTI	PARERE E CONSIDERAZIONI DI VAS
il punto 7.31 bis del D.M. 5.2.1998 prevede la possibilità di realizzare recuperi ambientali con rifiuti di terre e rocce di scavo (codice EER 170504), che non sono End of Waste. Si ricorda nuovamente che la possibilità di utilizzo di detti rifiuti è subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 del D.M. 5.2.1998	<p>Si fa presente che il punto 7.31.bis è alla base della produzione di EoW ottenuti dal ciclo produttivo CP3 "terre per impieghi non strutturali" così come normato nella vigente autorizzazione AIA n. 2068 del 07/08/2023 ss.mm.ii. rilasciata alla ditta Roncelli Costruzioni S.r.l. dalla Provincia di Bergamo.</p> <p>Si riconosce e prende atto che la possibilità di utilizzo di detti rifiuti è subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 del D.M. 5.2.1998.</p>

OGGETTO E CONTENUTI	PARERE E CONSIDERAZIONI DI VAS
<p>"si ribadisce che nei recuperi ambientali possono essere utilizzati End of Waste (EoW) o Materie Prime Seconde (MPS) provenienti da impianti in possesso di autorizzazione a produrre materiali per i quali sia espressamente previsto detto utilizzo, in conformità alle condizioni/limiti fissati dal provvedimento che autorizzerà nel sito il loro utilizzo nel recupero ambientale. Si evidenzia che non è previsto l'utilizzo per recuperi ambientali per gli EoW disciplinati dalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ D.g.r. 12 aprile 2023 - n. XII/134 ▪ D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6071 ▪ D.g.r. 13 settembre 2021 - n. XI/5224" 	<p>Gli EoW derivanti dalle sopra citate D.g.r. saranno utilizzati in modalità non legata esclusivamente per la costruzione di sottofondi e rilevati stradali al fine di fornire il cantiere di idonea viabilità per operare in sicurezza con i mezzi operativi, nella fase di realizzazione del ripristino morfologico e recupero ambientale.</p> <p>Gli specifici utilizzi previsti dalle citate D.g.r. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estratto dalla D.g.r. 13 settembre 2021 - n. XI/5224: 5. Scheda analitica per ciascun utilizzo tipico <p>Gli aggregati ottenuti dalla scoria nera sono validamente utilizzati per la costruzione di sottofondi stradali non legati come regolamentata nel "Capitolato speciale d'appalto tipo per lavori stradali" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'esperienza tecnica di utilizzo della scoria nera da forno elettrico in Italia è già consolidata nell'impiego per sottofondi stradali. Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformità al Regolamento Europeo 305/2011, e ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante le conformità all'appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estratto dalla D.g.r. 12 aprile 2023 - n. XII/134 e dalla D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6071: <p>Scheda imprese di destinazione 6 - Sottofondi e rilevati stradali</p> <p>Il materiale per i sottofondi e i rilevati stradali è sostanzialmente un riempitivo che deve dare delle garanzie di stabilità. Attualmente alcuni materiali di fonderia (terre/sabbie, fini di terre, scorie di fusione) possono essere utilizzati per questo impiego. Per classificare terre/sabbie la norma tecnica di riferimento utilizzabile è la norma UNI EN 16907:2019 – Parte 2</p>
<p>il riferimento corretto per i Sottoprodotti è l'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e non l'art. 14-bis, come erroneamente riportato nella Deliberazione. Si ritiene opportuno che nei provvedimenti autorizzativi che saranno rilasciati per la concreta realizzazione degli interventi vengano puntualmente indicate natura, caratteristiche e provenienza dei Sottoprodotti da utilizzare per il recupero ambientale, in conformità alle condizioni/limiti fissati per il loro utilizzo nel sito. In ogni caso, si ritiene opportuno richiedere che anche detti materiali debbano, quanto meno, possedere requisiti di "compatibilità ambientale" analoghi a quelli richiesti per l'utilizzo di rifiuti in interventi di recupero ambientale di aree degradate dalla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.M. 5.2.1998</p>	
<p>ai fini di un efficace controllo dei conferimenti e della loro tracciabilità, si ritiene, altresì, opportuno, che l'utilizzo dei diversi materiali (sottoprodotti, terre e rocce, rifiuti di terre e rocce, EoW/MPS) avvenga evitando la commistione tra gli stessi, secondo modalità opportunamente regolamentate nel provvedimento di autorizzazione (prevedendo anche opportune modalità di registrazione dei conferimenti e dell'area di effettiva collocazione).</p>	<p>Si prende atto della richiesta e la Ditta si impegna, per quanto possibile, ad evitare la commistione tra i diversi materiali utilizzati. Si evidenzia ad ogni modo che, a causa della complessa morfologia dello stato di fatto dei luoghi, non sarà sempre possibile differenziare le aree interessate dal rimodellamento morfologico in base alla tipologia di materiale riportato, in quanto incompatibile con l'attività stessa e, come detto, con la morfologia dei luoghi.</p>
<p>Si ritiene opportuno che nei provvedimenti autorizzativi che saranno rilasciati per la concreta realizzazione degli interventi venga puntualmente definita e regolamentata anche la gestione di detto materiale.</p>	<p>Si ricorda che il materiale esterno non oggetto di trattamento con impianto mobile non è classificato come rifiuto e il suo riutilizzo è previsto per l'intervento di rimodellamento morfologico in esame.</p>

OGGETTO E CONTENUTI	PARERE E CONSIDERAZIONI DI VAS
Nel caso venga assentito l'utilizzo per l'area Belvedere di materiale in Colonna B e, per lo 0,5 m superficiale il riporto di materiale in Colonna A, si evidenzia l'opportunità di suggerire al Comune di Brembate di Sopra di tenerne traccia nei propri strumenti urbanistici.	
si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere al termine delle attività di trattamento/rimozione rifiuti un'indagine ambientale per la verifica dei terreni sottostanti il materiale depositato.	Le indagini sui terreni sottostanti al materiale depositato sono già state svolte in precedenza, come descritto a pag. 22 della relazione geologica aggiornata, riscontrando superamenti solo della colonna A della tab. 1 all. 5 della parte IV del D.Lgs 152/06.

Osservazioni e Conclusioni

Si fanno salve le determinazioni del Comune di Brembate di Sopra sui limiti da applicare nel Comparto A e nel Comparto B.

Si evidenzia che l'*Allegato D – Titolo di proprietà* non è disponibile sul sito web regionale SIVAS.

Con riferimento a quanto indicato dal Proponente nell'*Allegato H – Schema Sintetico Riscontro Osservazione Enti* si osserva quanto segue.

Si ribadisce che i materiali di cui al punto 7.31 bis del D.M. 5.2.1998 sono rifiuti (terre e rocce di scavo codice EER 170504) e non MPS.

Si ribadisce l'opportunità che nei provvedimenti autorizzativi che saranno rilasciati per la concreta realizzazione degli interventi:

- vengano puntualmente indicate natura, caratteristiche e provenienza dei Sottoprodotti da utilizzare per il recupero ambientale, in conformità alle condizioni/limiti fissati per il loro utilizzo nel sito;
- sia richiesto che anche detti materiali debbano, quanto meno, possedere requisiti di “compatibilità ambientale” analoghi a quelli richiesti per l'utilizzo di rifiuti in interventi di recupero ambientale di aree degradate dalla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e D.M. 5.2.1998;
- venga puntualmente definita e regolamentata anche la gestione del volume di *materiale esterno* (non rifiuto già presente in sito) di cui è previsto il riutilizzo per l'intervento di rimodellamento morfologico.

Si suggerisce, altresì, di richiedere che vengano esplicitate le modalità con le quali sarà realizzata in campo la concreta separazione dei diversi materiali, in particolare all'interfaccia tra i materiali di Colonna A e Colonna B.

Alla luce del parere ARPA in atti comunali al prot. n. 13770 del 13.10.2025, si fanno salve le valutazioni dell'Agenzia riguardo l'opportunità di indagare i terreni in posto sottostanti i rifiuti e in corrispondenza di potenziali centri di pericolo.

Si ritiene che le indicazioni fornite nel presente contributo, unitamente a quelle espresse nei precedenti contributi, siano utili al fine di garantire uno sviluppo sostenibile della proposta di Variante in esame.

Si rimanda alle autorità procedente e competente le valutazioni conclusive per l'espressione del parere motivato.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate



Prot. n. 263

Bergamo, 15 gennaio 2026

Spett.le
Comune di Brembate di Sopra
pec@pec.comune.brembatedisopra.it

Spett.le
Uniacque S.p.A.
info@pec.uniacque.bg.it

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante al Programma Integrato di Intervento relativo al recupero ex Cava di Brembate di Sopra in via XXIV Maggio. Convocazione della seconda seduta conclusiva della conferenza di valutazione.

In relazione alla vs. nota del 02.12.2025 ns. prot. n. 7035 del 03.12.2025 relativa alla VAS della proposta di variante al Programma Integrato di Intervento relativo al recupero ex Cava di Brembate di Sopra in via XXIV Maggio in qualità di ufficio territorialmente interessato, si conferma quanto già indicato con ns. nota del 06.10.2025 ns. prot. n. 6071.

In generale si ricorda che:

-le eventuali nuove aree di edificazione poste all'interno dell'agglomerato o confinanti con lo stesso dovranno essere collegate alla pubblica fognatura per consentire la raccolta ed il recapito all'impianto di depurazione dei reflui fognari che ne deriveranno;

--una volta realizzate le nuove espansioni dovranno essere verificate ed eventualmente ridimensionate/augmentate le reti e gli sfioratori fognari posti sui tratti a valle delle nuove costruzioni;

Si invita inoltre, in fase di predisposizione/aggiornamento dei regolamenti attuativi del PGT, a tener conto di quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo della risorsa idrica e di mettere in atto le disposizioni emanate con il Regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017, "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 12/2005", essendo le stesse applicabili a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione e quanto previsto dall'aggiornamento normativo R.R. n. 8 del 19.04.2019.

La riduzione della permeabilità del suolo, in base all'art. 4 del R.R. 7/2017, va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterato rispetto alla condizione zero preesistente all'urbanizzazione.

Per quanto riguarda il gestore del S.I.I., Uniacque S.p.A., si rimanda alla nota del 15.01.2026 ns. prot. n. 257 del 15.01.2026 trasmessa anche al comune in indirizzo.

E
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Protocollo
COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 00000673/2026 del 15/01/2026
Firmatario: Norma Polini

Si chiede all'amministrazione comunale, una volta attuati e realizzati gli interventi oggetto di variante, di darne comunicazione alla scrivente.

Distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Norma Polini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.)

Referente: ing. Stefania Peretto
Tel. 035/211419 - int. 3
e.mail: stefania.peretto@atobergamo.it

CONTRIBUTO ARPA PER VAS

Comune di Brembate di Sopra. Contributo reso per la seconda Conferenza conclusiva per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Programma Integrato di Intervento relativo al recupero “Cava di Brembate Sopra” in via XXIV Maggio.

Con nota del Comune di Brembate di Sopra prot. n. 16260 del 2/12/2025, prot. ARPA n. 197958 del 3/12/2025, è pervenuta la comunicazione di convocazione della seconda conferenza conclusiva inerente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale in oggetto e di messa a disposizione, sul sito web regionale SIVAS e sul sito web del Comune, dei documenti relativi al procedimento in oggetto.

Il Rapporto Ambientale e gli altri documenti inerenti al procedimento sono stati scaricati dal sito web regionale SIVAS; risultavano ivi aggiornati al 2/12/2025 e vengono di seguito elencati:

E	<p>DOCUMENTO DI PIANO/PROGRAMMA Documento: Allegato A - Schema di convenzione - Allegati (1) Documento: Allegato B - Relazione tecnica illustrativa - Allegati (1) Documento: Allegato C - Computo Metrico - Allegati (1) Documento: Allegato D - Titolo di proprietà - Allegati (0) Documento: Allegato E - Relazione tecnica preliminare Invarianza Idraulica - Allegati (1) Documento: Allegato F - Aspetti paesaggistici - Allegati (6) Documento: Allegato G - Relazione geologica ambientale - Allegati (1) Documento: Allegato H - Schema Sintetico di Riscontro alle osservazioni Enti - Allegati (1) Documento: Allegato I - Relazione Forestale - Allegati (1) Documento: Allegato J - Schema asseverazione - Allegati (1) Documento: Tavola 01 - Corografia - Allegati (1) Documento: Tavola 02 - Estratti - Allegati (1) Documento: Tavola 04 - Fotodocumentazione - Allegati (1) Documento: Tavola 05 - Rilievo area di intervento - Allegati (1) Documento: Tavola 09 - Tavola delle cessioni - Allegati (1) Documento: Tavola 10 - Particolari impianti - Allegati (1) Documento: Tavola 11 - Composizioni cromatiche - Allegati (1) Documento: Tavola 3 - Estratto PGT - Allegati (1) Documento: Tavola 6 - Progetto Planimetrico - Allegati (1) Documento: Tavola 7 - Tavola delle Regole - Allegati (1) Documento: Tavola 8 - Tavola delle urbanizzazioni - Allegati (1) Documento: Valutazione di Incidenza - Allegati (1)</p> <p>RAPPORTO AMBIENTALE Documento: Rapporto Ambientale - Allegati (1)</p> <p>SINTESI NON TECNICA Documento: Sintesi non Tecnica - Allegati (1)</p>
----------	--

Figura 1 - Estratto elenco elaborati disponibili in SIVAS (2/12/2025).

Richiamando quanto già evidenziato nel parere trasmesso dalla scrivente Agenzia reso nell'ambito della prima conferenza conclusiva inerente alla VAS in oggetto (prot. ARPA n. 166008 del 14/10/2025), valutata la documentazione integrativa presente su SIVAS, si riportano di seguito alcune valutazioni, da considerarsi quale contributo reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS, in quanto ARPA Lombardia è individuata, in base alle delibere regionali che stabiliscono le modalità di espletamento delle suddette procedure, come “*soggetto competente in materia ambientale*”.

1. Vincoli PGRA

Dalla documentazione integrativa messa a disposizione ed in particolare dalla lettura del Rapporto Ambientale si evince che Roncelli Costruzioni Srl, nel PII in oggetto, intende riportare una volumetria pari a 265.000 mc di materiale per la “*sistemazione morfologica dell'area*” (*terre e rocce da scavo, End of Waste ottenute da*

recupero rifiuti, MPS, sottoprodotti e materiali legati con leganti idraulici), al fine di ottenere un rimodellamento morfologico che non interesserà le aree interne all'area P2 del PGRA.

Viene inoltre prevista una seconda ipotesi, con un possibile incremento della volumetria di riporto di ulteriori 30.000 mc circa, attuabile in futuro con PdC e solo in caso di modifica alle aree PGRA entro i 5 anni dall'approvazione della variante, ai sensi delle NTA del PII, portando ad un apporto totale di 295.000 mc.

1. Recupero ambientale Area Belvedere

Come richiesto in fase precedente, si prende atto che nel *Rapporto Ambientale*¹ viene indicato che “*nell'area destinata al Belvedere (VI/3), che sarà poi restituita al Comune, verrà utilizzato materiale in colonna A “Siti ad uso residenziale e verde pubblico”.*

2. Gestione acque meteoriche Invarianza idraulica, idrologica

In merito al rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrogeologica del progetto sono state messe a disposizione la *Relazione tecnica preliminare del Regolamento d'Invarianza Idraulica* che riporta indicazioni circa le modalità di gestione delle acque meteoriche ma non specifica le superfici impermeabili considerate nel calcolo fornendo informazioni solo per quanto concerne il parcheggio pubblico.

Si ricorda che il progetto di invarianza idraulica dovrà essere presentato per l'intero PII e dovrà contenere tutti gli elementi previsti dal RR 7/2017, si rimanda al Comune per la verifica del rispetto dei principi di Invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del R.R. 7/2017 e s.m.i.

3. Rumore

In merito alla componente rumore, si rileva che è stato messo a disposizione il *documento di clima acustico redatto dal Ing. Rudiano Testa* in qualità di Tecnico competente in Acustica e datato 04/2025.

Tale documento tratta gli esiti di una indagine fonometrica condotta in data 18/04/2025 presso alcuni recettori sensibili più prossimi all'area, evidenziando il rispetto del limite di immissione imposto dalla zonizzazione acustica comunale per la Classe III, al fine di rappresentare la situazione acustica attuale in prossimità all'area oggetto di VAS.

Si rileva, tuttavia, che il documento non illustra il progetto oggetto della VAS e quindi non viene fornita una valutazione acustica del progetto.

Anche in merito al Piano di monitoraggio e alle misure di mitigazione si affronta la matrice rumore, accennando agli impatti acustici prevedibili alla realizzazione del progetto e alla necessità di condurre un'indagine con l'opera realizzata in fase di esercizio da confrontare con l'Ante Opera condotto (clima acustico attuale).

Pertanto non vengono fornite valutazioni acustiche nella fase di cantierizzazione.

In conclusione, si ritiene che il documento contenga il clima acustico dell'area **ma non fornisca la valutazione acustica dell'opera che verrà costruita.**

¹ Cfr. Rapporto ambientale, pag. 18.

4. Criticità

Come già evidenziato nel parere trasmesso dalla scrivente Agenzia nella precedente fase di VAS (prot. ARPA n. 166008 del 14/10/2025), si rende necessario stabilire, in relazione alle previsioni di riqualificazione dell'intero comparto, la possibile permanenza in loco e/o allocazione di EOW e TRS in ragione della loro rispondenza ai principi di cui agli articoli 184 bis e ter del D.Lgs. 152/06 con particolare riferimento sia alle caratteristiche tecniche e ambientali (concentrazioni di contaminanti inferiori alla CSC di riferimento, test di eluato, certificazione CE per le diverse tipologie di EOW in relazione alle specifiche norme UNI) sia agli ingenti volumi previsti che, come già evidenziato paiono esorbitare dalle specifiche necessità di ripristino del profilo geomorfologico in continuità con le geometrie delle aree attigue e in conformità con quanto a suo tempo previsto dal progetto di recupero sotteso alla cessazione dell'attività di cava. .

Fermo restando quanto sopra, si riportano di seguito ulteriori temi che debbano essere approfonditi.

Non si rileva una trattazione dedicata agli approfondimenti chiesti nella precedente fase in merito all'impatto generato dal traffico indotto dai mezzi pesanti, sotto il profilo viabilistico e delle emissioni. A tal proposito si rileva che *l'allegato H Schema Sintetico – riscontro osservazioni enti* riporta “*Il traffico di mezzi pesanti previsto, pur considerando la durata di 10 anni del progetto in esame, è inferiore a quanto attualmente previsto e approvato dal PII vigente, seppur non attualmente in funzione, che autorizza nel sito l'attività di trattamento e recupero di materiale inerte.*”

Riguardo ai terreni in posto ospitanti i cumuli di rifiuti, si ricorda che dovranno essere opportunamente indagati al fine di escludere forme di contaminazione indotte dagli stessi per contatto e/o lisciviazione.

Da ultimo, in merito alla necessità di indagare eventuali forme di passività dei terreni in posto situati nei pressi dei potenziali centri di pericolo costituiti dai rimossi impianti di lavorazione dei materiali di cava, si rileva che *l'allegato H Schema Sintetico – riscontro osservazioni enti* indica che “*I terreni di tutta l'area inserita nel PII sono stati analizzati come descritto al paragrafo 6 della relazione geologica aggiornata*”.

Poiché, nella documentazione messa a disposizione, non sono state messi a disposizione gli esiti di indagini esterne all'area dell'ex cumulo di rifiuti, si rinnova la richiesta di prevedere una campagna per l'ex area impianti.

Responsabile del procedimento: dott. Geol. Paolo Perfumi tel.: 035.4221.831 mail: p.perfumi@arpalombardia.it
Referente dell'istruttoria: dott. Geol Maurizio Tosi tel.: 035.4221.751 mail: ma.tosi@arpalombardia.it

Comune di
Brembate di Sopra
Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla
n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
Pec: pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it

ATS Bergamo-OVEST
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
protocollo@pec.ats-bg.it
protocollo.generale@ats-bg.it

Provincia di Bergamo, Dipartimento Presidenza,
Segreteria e Direzione Generale – Servizio
Pianificazione territoriale e urbanistica;
protocollo@pec.provincia.bergamo.it.

Arpa Lombardia, dipartimento Bergamo
dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e sistemi verdi
Difesa del suolo e gestione attività commissariali
assetto idrogeologico, reticolari e demanio idrico
Unità Organizzativa Urbanistica e VAS
territorio_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
Strada Garibaldi, 75
43121 PARMA
protocollo@postacert.adbpo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po
Strada Giuseppe Garibaldi 75 –
43121 Parma
protocollo@cert.agenziapo.it

UTR Bergamo
bergamoregione@pec.regione.lombardia.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Bergamo e Brescia.
sabap-bs@pec.cultura.gov.it

Brembate di Sopra, 16/01/2026

Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS n. 151180
DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO “CAVA DI BREMBATE DI SOPRA” - COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA (BG). – OSSERVAZIONI

Il comitato “Cittadini attivi di Brembate di Sopra” costituito in data 08.09.2025, in persona del Presidente pro-tempore Antonio Galizzi,



Con la presente, in riferimento al procedimento di cui in oggetto presenta le seguenti osservazioni:

ALLEGATO g: Relazione geologica

Nella relazione geologica di aggiornamento del novembre 2025 a pag.20 viene trattato il tema inerente le fasce allagabili PGRA vigente. Il professionista, facendo delle valutazioni di tipo morfologico del sito in riferimento ai livelli allagabili che anche se condivisibili in linea generale giunge alle seguenti conclusioni:

L'area in esame, ovvero il comparto A del PII, come risulta dalla tavola 07, è esterna alla fascia B e ricompresa parzialmente nella fascia C del PAI.

Per quanto concerne il PGRA vigente, una parte marginale del comparto A risulta essere compresa nella fascia P2/M quindi attribuibile, da un punto di vista normativo, alla fascia B.

Le aree comprese nella fascia P2/M non saranno soggette al riporto di materiale.

Si ribadisce che, in attesa di un possibile e probabile aggiornamento delle fasce PGRA da parte dell'Autorità competente, l'area interessata dal riporto nella variante da autorizzare, consistente quindi in una parzialità del comparto A del PII, è solamente e parzialmente ricompresa nella fascia C del PAI e P1/L del PGRA normate dall'art. 31 delle NTA del PAI che non vietano gli interventi previsti dal PII in esame. **Vengono quindi escluse per il momento le aree interessate dalla fascia P2/M.**

Da una sovrapposizione della tavola di progetto con la perimetrazione vigente del PGRA si evince che buona parte del piede della scarpata di riporto del materiale ricada all'interno della fascia P2/M e pertanto soggetta alla norma PAI della fascia B che non contempla la possibilità di tale intervento pertanto la tavola di progetto attualmente autorizzabile dovrebbe essere completamente rivista alla luce del divieto di depositare materiale all'interno della fascia P2/M.

Si segnala altresì che la traccia della sezione EE riportata in planimetria è più corta di 15 metri rispetto allo sviluppo della sezione stessa riportata in basso alla tavola, è auspicabile che tale discrepanza sia dovuta ad un mero errore tecnico, perché la parte bassa della scarpata ricade interamente nella fascia P2/M, come si evince dalla sovrapposizione che si allega alla presente.


Alla luce di queste gravi incongruenze si chiede la sospensione di ogni valutazione tecnica del progetto depositato fino alla presentazione di una tavola aggiornata con lo stralcio delle aree ricadenti all'interno dell'attuale fascia P2/M del PGRA.





In rosso la perimetrazione della fascia P2/M dal geoportale che, come si vede, interessa buona parte della scarpata del nuovo rilevato.





Particolare della tavola da cui si evince che dal limite occidentale del capannone al piede della nuova scarpata la distanza misurata lungo la sezione è di 125 metri, mentre lungo la planimetria la traccia della sezione (dal limite del capannone al termine della traccia stessa) misura 110 metri.

Chiaramente dalla sovrapposizione sopra riportata si evince come la morfologia di progetto non sia praticabile con la sussistenza del vincolo della Fascia P2/M, infatti il limite della fascia P2/M coincide grossomodo con il ciglio superiore della nuova scarpata.

Pertanto finchè non verrà approvata una variante del PGRA che recepisca una nuova analisi idraulica del F. Brembo, che non può essere condotta a moto uniforme e permanente, viste le caratteristiche del fiume stesso e la presenza di soglie a monte e del restringimento di valle del ponte di Briolo e la presenza della diga di Ponte S. Pietro, ad oggi sussistono i vincoli normativi della fascia B.



ALLEGATO e: Relazione tecnica preliminare del regolamento di Invarianza

Analizzata la relazione tecnica si segnala che è stata applicata la versione vecchia del RR 8/2018 dove si poteva applicare una riduzione del 30% del requisito minimo, tale approccio è stato modificato ed escluso nell'aggiornamento del regolamento del RR 3/2025 pubblicato sul BURL n14 Suppl del 01/04/2025. Pertanto si chiede di ripresentare le suddette verifiche alla luce del nuovo regolamento riportando anche i risultati delle verifiche di permeabilità eseguite per il dimensionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

L'utilizzo della dispersione delle acque meteoriche mediante la dispersione con pozzi drenanti profondi dovrebbe comportare una clausola di salvaguardia per quanto riguarda le attività insediabili nei futuri capannoni escludendo attività che potrebbero arrecare inquinamento delle acque disperse con tale metodologia, altrimenti si chiede che venga adottato il sistema di smaltimento in fognatura.

Rapporto ambientale.

Riteniamo che non sia corretto autorizzare una variante ad un PII vigente, che prevede determinate attività ben definite e la cui ricaduta sull'ambiente sono quantificabili, con una nuova soluzione progettuale le cui ricadute sull'ambiente non sono completamente valutabili in quanto la destinazione finale dei capannoni non è stata definita. Per i cittadini residenti è come chiedere di firmare una "cambiale in bianco".

A tal proposito si vuole ricordare come è andata a fine la variante urbanistica proposta nei primi anni 2000 dalla fonderia Mazzucconi per poter trasferire le sue due fonderie lungo via Marconi nel limitrofo comune di Ponte S. Pietro: Il comune non avendo posto alcun vincolo e prescrizione alla variante di destinazione d'uso si è ritrovato con una speculazione edilizia caratterizzata da tanti capannoni industriali di diverse tipologie, ancora in fase di completamento con una ripercussione sul traffico della via non previsto e prevedibile e senza risolvere il problema in quanto la fonderia è rimasta nel centro del paese.

Nello studio ambientale ci sembra che molti accorgimenti per ridurre al minimo gli impatti siano meri buoni propositi, si chiede agli enti preposti al controllo di prevedere procedure stringenti per escludere qualsiasi possibile sversamento di inquinanti e/o di emissioni inquinanti che non possono essere risolte con frasi generiche del tipo "verranno impiegati mezzi con nuove tecnologie".

Si chiede che venga prodotta una analisi previsionale delle emissioni acustiche, in quanto lo studio allegato è una mera analisi dello stato di fatto senza alcuna valutazione della fase di cantierizzazione che durerà per 10 anni.

MONITORAGGIO

Si chiede di integrare la rete di monitoraggio con un sistema di piezometri per monitorare la qualità delle acque sotterranee ante operam, in corso e post operam con una periodicità almeno semestrale.

Si chiede l'installazione di una centralina per il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera con un monitoraggio ante operam, in corso e post operam.



Di seguito si riportano una serie di criticità che sono state evidenziate dai cittadini residenti nella bassa di Brembate di Sopra, a seguito di incontri con rappresentanti del Comitato.

Problema informativo:

- la popolazione residente nell'area è venuta a conoscenza del progetto solo perchè il Comitato si è attivato ad informare, quindi c'è stata una mancanza di coinvolgimento dei residenti, che hanno deciso di raccogliere delle firme per esprimere contrarietà alla proposta e che sottoscrivono le presenti osservazioni.

Problema economico:

- l'area residenziale interessata subirà certamente una svalutazione a causa del cantiere decennale, causando danno economico a chi ha deciso di investire comprando casa in zona.

Problema ecologico/acustico/urbanistico:

- l'area interessata sarà oggetto di aumento di polveri, CO2, rumore e traffico, che andrà a sommarsi ai già presenti disagi causati dalla ditta Copind (odori sgradevoli, mezzi che bloccano il transito stradale). Non è chiaro il numero e la tipologia di mezzi che transiteranno quotidianamente, nonchè il tragitto che tali mezzi percorreranno per raggiungere l'area di scarico (se passano dal centro andranno ad impattare sul già congestionato tratto scuole/supermercato).

Nella eventualità che la variante sia autorizzata si chiede di imporre come via di transito la variante di San Sosimo in modo da scongiurare almeno l'attraversamento del centro paese da parte di mezzi pesanti.


Si chiede che venga installata una centralina di monitoraggio in continuo delle emissioni con trasmissione in tempo reale a monitor visibile presso la sede del comune, come avviene in altri comuni dell'Isola Bergamasca.

Si chiede l'istituzione di una commissione ad hoc per il controllo periodico almeno ogni sei mesi del cantiere di riempimento dell'area con materiale MPS.

Proposte alternative:

- fermo restando l'interesse del comune a riqualificare l'area, si potrebbe valutare una soluzione con riempimento parziale, riempiendo solamente fino allo spiazzo esistente in modo da contenere l'impatto ambientale e visivo, evitare di togliere spazio agli orti e al verde pubblico realizzando un parcheggio all'interno dell'area cava anzichè ampliando il parcheggio esistente di via XXIV Maggio, limitare il numero di transiti giornalieri di mezzi.

- Sarebbe gradita una valutazione di fattibilità per un parco fotovoltaico, sempre con riempimento parziale, che potrebbe generare profitti per Roncelli e vantaggi per il Comune.



SI ALLEGANO FIRME DEI RESIDENTI DELLA ZONA CONTRARI ALL'INTERVENTO PROPOSTO.

